



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## **COMITATO REGIONALE LAZIO**

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# **Stagione Sportiva 2018-2019**

## **Comunicato Ufficiale N°458 del 14/06/2019**

### **Attività di Lega Nazionale Dilettanti**

#### **DELIBERE CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 30 maggio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **II° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: ALDO GOLDONI, GISELDA TORELLA

**RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. DELLE VITTORIE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 500,00 ED ESCLUSIONE DALLA COPPA PROVINCIA DI CALCIO A 5 SERIE D FEMMINILE ROMA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.169 C5 DEL 29/05/2019**

**(Gara: CITTADUCALE CALCIO A 5 – DELLE VITTORIE del 25/05/2019 – Coppa Provincia Calcio a 5 Serie D Femminile Roma)**

**Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 443 del 31/05/2019**

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La Società ASD Delle Vittorie impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 nonché l'ammenda di Euro 500,00 per la gara non disputata con la società Cittaducale Calcio a 5.

Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società A.S.D. Delle Vittorie poiché l'assenza della stessa società è stata causata da un mal funzionamento dei sistemi informatici della Federazione, certamente non imputabili alla società stessa, che non hanno comunicato in modo corretto e tempestivamente lo spostamento della data della gara.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

**DELIBERA**

Di accogliere il ricorso, annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di disporre la ripetizione della gara.  
La tassa ricorso va restituita.

**Pubblicato in Roma il 14 giugno 2019**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli